Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della cultura UFC

Procedura amministrativa per gli oggetti protetti dalla Confederazione

Gli oggetti a cui il Dipartimento federale dell'interno (DFI) assegna aiuti finanziari sono soggetti a una restrizione di diritto pubblico in termini di proprietà a favore della Confederazione. Questo regime di protezione federale è menzionato nel registro fondiario e impone ai proprietari di conservare gli oggetti interessati in uno stato corrispondente allo scopo dell'aiuto concesso e di chiedere l'accordo dell'Ufficio federale della cultura (UFC) prima di effettuare qualsiasi trasformazione. Ogni anno molti oggetti sono trasformati senza che l'UFC ne sia stato informato o abbia rilasciato un'autorizzazione. Per correggere questa distorsione, si è sviluppata una procedura amministrativa nell'ambito del Dialogo culturale nazionale, d'intesa con la Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) e la Conferenza svizzera delle archeologhe cantonali e degli archeologi cantonali (CSAC). Questa procedura deve essere attuata con effetto immediato e sarà sottoposta a un bilancio alla fine del 2020.

.1 Protezione a favore della Confederazione

Insieme ai Cantoni, l'UFC sostiene la conservazione, l'acquisizione, la manutenzione, lo studio e la documentazione di siti archeologici, monumenti storici e insediamenti. Questi aiuti finanziari sono in genere assegnati globalmente nell'ambito degli accordi di programma che l'UFC negozia con ogni Cantone (art. 13 cpv. 1 LPN).

In casi eccezionali, l'UFC può accordare aiuti finanziari a singoli progetti (art. 13 cpv. 2 LPN). Tali aiuti sono riservati non solo ai provvedimenti urgenti o complessi che possono essere richiesti per oggetti d'importanza nazionale, ma anche alla perequazione regionale. L'UFC li accorda sulla base di una richiesta del servizio cantonale competente.

L'assegnazione di un aiuto finanziario della Confederazione è accompagnata da una restrizione di diritto pubblico in relazione alla proprietà (art. 7 OPN): una menzione (in passato una servitù) a favore della Confederazione è iscritta nel registro fondiario e l'oggetto sovvenzionato è posto così sotto la protezione della Confederazione. Per qualsiasi modifica allo stato dell'oggetto sovvenzionato serve dunque l'autorizzazione dell'UFC.

.2 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia

Qualsiasi nuova costruzione o trasformazione di un edificio esistente richiede in linea di principio il rilascio di un'autorizzazione edilizia (art. 22 LPT). Questa autorizzazione è concessa dall'autorità competente, comunale e/o cantonale. La relativa procedura si articola come segue:

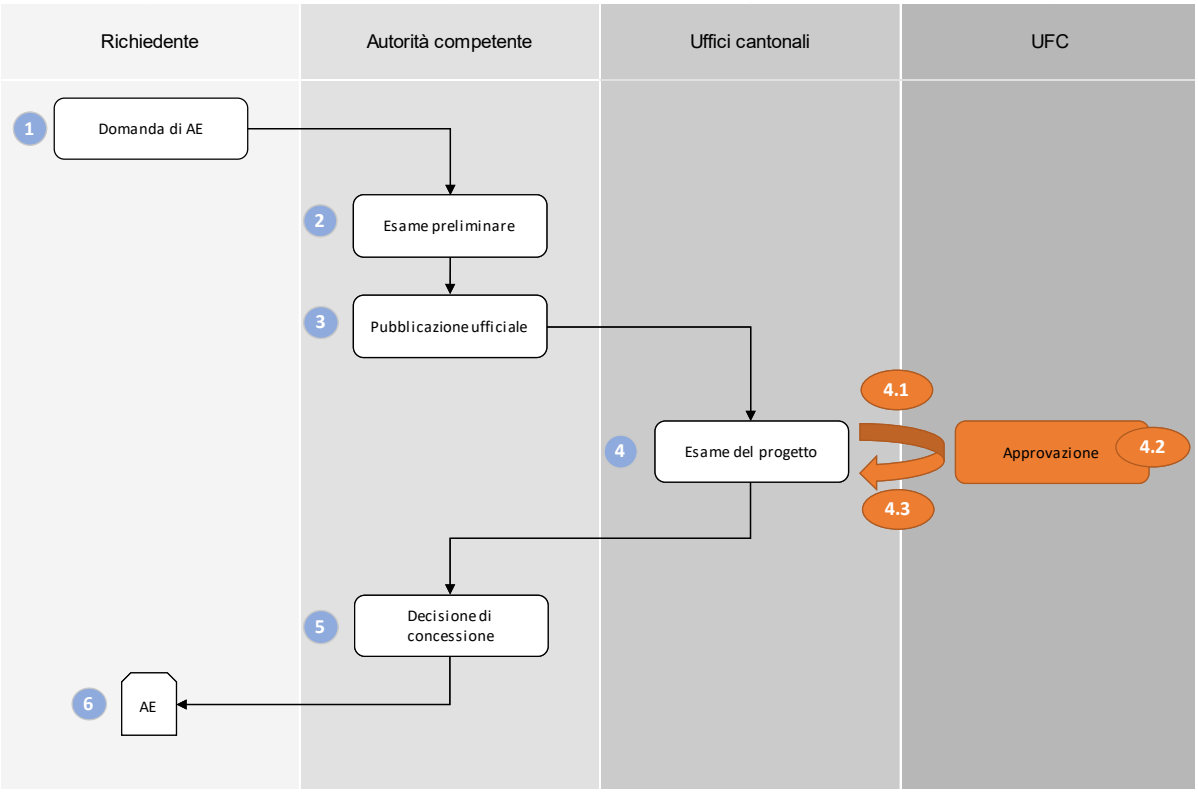

1. Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione edilizia all'autorità competente
2. L'autorità competente procede all'esame preliminare della domanda
3. Avviene la pubblicazione ufficiale
4. Gli uffici cantonali interessati eseguono una perizia sulla domanda
5. L'autorità competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione
6. Il richiedente riceve l'autorizzazione edilizia.

Nell'ambito della procedura di esame preliminare (2) o comunque prima della decisione di rilascio dell'autorizzazione edilizia (5), l'autorità competente (di solito il Comune) deve verificare i diritti di proprietà del richiedente tramite l'estratto del registro fondiario, e assicurarsi che il progetto non violi alcuna restrizione di diritto pubblico in materia di proprietà. Questa procedura è rispettata solo di rado: molti oggetti protetti dalla Confederazione sono trasformati senza che l'UFC ne sia informato o abbia rilasciato un'autorizzazione.

.3 Formalizzazione della procedura amministrativa

La maggior parte degli oggetti protetti dalla Confederazione è tutelata anche a livello cantonale. I progetti di trasformazione di questi oggetti sono quindi generalmente sottoposti alla perizia degli uffici cantonali interessati (4). In accordo con la CSSM e la CSAC, d'ora in poi l'UFC rilascerà sistematicamente la propria autorizzazione secondo la seguente procedura:

4.1 tramite e-mail inviata all'indirizzo denkmalpflege@bak.admin.ch, l'ufficio cantonale competente trasmette la domanda di autorizzazione edilizia e la relativa documentazione, nonché la sua presa di posizione all'attenzione dell'UFC;

4.2 l'UFC prende atto del progetto e della presa di posizione cantonale;

4.3 per posta elettronica, l'UFC invia la propria autorizzazione formale all'ufficio cantonale interessato entro 2 settimane.

L'attuazione sistematica di questa procedura risolve così la maggior parte delle attuali distorsioni, garantisce una migliore coerenza tra i pareri cantonali e federali, uniforma ulteriormente il trattamento di questi dossier a livello nazionale e, non da ultimo, rafforza la credibilità delle istituzioni statali.

.4 Attuazione

Questa nuova procedura riguarda tutti gli oggetti protetti dalla Confederazione e per i quali sono coinvolte le autorità cantonali competenti. A seguito della decisione del Dialogo culturale nazionale, la procedura va applicata con effetto immediato come progetto pilota. Sarà istituzionalizzata dal 2021, dopo un periodo di valutazione. A lungo termine si potrebbe sviluppare una soluzione interattiva attraverso il portale informatico dell'UFC.

.5 Informazioni complementari

Per maggiori informazioni: Benoît Dubosson, benoit.dubosson@bak.admin.ch, tel. 058 465 95 39.